



Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate

Adottata dal Consiglio di Amministrazione di Digital Bros S.p.A. in data 2 ottobre 2019, in sostituzione della precedente versione adottata in data 12 settembre 2017.

Indice

1. PREMESSA	3
2. INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	4
2.1 <i>Definizione</i>	4
2.2 <i>Mappatura dei Flussi Informativi</i>	5
2.3 <i>Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate</i>	5
2.4 <i>Destinatari</i>	5
3. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE, DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	6
4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE, DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	7
5. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (Insider List) E ALLE INFORMAZIONI RILEVANTI (RIL)	7
5.1 <i>Insider List</i>	7
5.2 <i>Iscrizione e cancellazione dall'Insider List</i>	8
5.2 <i>Relevant Information List (RIL)</i>	9
6. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA CIRCA LE INFORMAZIONI RISERVATE, LE INFORMAZIONI RILEVANTI E LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	9
6.1 <i>Obblighi di riservatezza</i>	9
6.2 <i>Misure di riservatezza</i>	9
6.3 <i>Trasmissione a terzi di informazioni riservate</i>	10
6.4 <i>Istruzioni alle società controllate</i>	10
6.5 <i>Dubbi</i>	10
7. COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	10
7.1 <i>Principi</i>	10
7.2 <i>Predisposizione del comunicato e contenuto</i>	10
7.3 <i>Modalità e tempistiche</i>	10
8. RITARDO NELLA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	11
8.1 <i>Condizioni</i>	11
8.2 <i>Principale casistica</i>	11
9. PROCEDURA IN CASO DI RITARDO NELLA COMUNICAZIONE	12
10. PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA'	14
10.1 <i>Modalità e criteri di pubblicazione</i>	14
11. ISTRUZIONI ALLE SOCIETA' CONTROLLATE	15
12. OBBLIGHI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO E DEI DIRIGENTI	15
13. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	16

14. VALIDITA'	16
15. DIFFUSIONE	16
16. DISPOSIZIONI FINALI	16

1. PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata dal Consiglio di Amministrazione della società Digital Bros S.p.A. (di seguito, “**Società**”) in conformità alla normativa comunitaria¹ e nazionale² applicabile in materia di prevenzione e repressione degli abusi di mercato e comunicazione al pubblico nonché in adesione alle raccomandazioni di cui all’articolo 1.C.1 (j) del Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate istituito presso Borsa Italiana S.p.A. (la “**Normativa sugli Abusi di Mercato**”) al fine di disciplinare la gestione e il trattamento delle informazioni societarie e le procedure da osservare per la comunicazione all’esterno della Società di documenti ed informazioni riguardanti Digital Bros, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite). Ai fini dell’applicazione della Procedura, la Società tiene conto delle indicazioni interpretative e applicative contenute nelle Linee Guida.

1.1. Scopo della Procedura

La presente Procedura è diretta a disciplinare, con efficacia cogente:

- a) gli obblighi che Amministratori, Sindaci, dirigenti e dipendenti, ognuno per quanto di propria competenza, nonché i consulenti della Società stessa, devono rispettare in relazione alla gestione delle Informazioni Privilegiate, come *infra*, definite, relative alla Società;
- b) gli obblighi di comunicazione che la Società è tenuta a rispettare nei confronti del mercato.

¹ Si vedano (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la “**Direttiva Abusi di Mercato**”); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (il “**Regolamento sugli Abusi di Mercato**” o “**MAR**”) che ha modificato ed armonizzato la disciplina comunitaria relativa alle informazioni privilegiate e agli abusi di mercato; (iii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione in merito al formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma della MAR (il “**Regolamento 347/2016**”); (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione sugli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi della MAR (il “**Regolamento 1055/2016**”), nonché gli ulteriori provvedimenti riportati nel testo della presente procedura; e (v) le altre norme di esecuzione emanate dalle autorità competenti.

² Si vedano il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”) e la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”). Si vedano altresì (i) la Comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016 concernente le modalità di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste dalla MAR, e (ii) la delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 relativa alle modifiche ai regolamenti di attuazione del TUF per l’attuazione di MAR; e (iii) le Linee Guida Consob sulla gestione delle informazioni privilegiate n.1/2017 – Ottobre 2017 (le “**Linee Guida**”).

2. INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

2.1 Definizione

Per “**Informazione Privilegiata**”, ai sensi dell’art. 7 della Normativa sugli Abusi di Mercato e della Procedura, si intende “*un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari¹, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati*”.

Ai sensi della MAR:

- i. un’informazione risulta avere un carattere preciso nella misura in cui la stessa:
 - a. fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o che si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
 - b. è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato;

Nel caso in cui l’informazione riguardi un processo prolungato² inteso a concretizzare o determinare una particolare circostanza od evento, tale futura circostanza od evento, nonché le tappe intermedie di detto processo collegate alla concretizzazione o determinazione della circostanza od evento futuro, possono essere considerate informazioni aventi carattere preciso.

- ii. Un’informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi delle Azioni o degli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni, è quella informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento;

Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata come un’Informazione Privilegiata se risponde ai criteri di cui alla nozione sopraindicata di Informazione Privilegiata.

¹ Per strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della MAR) si intendono:

- a) gli strumenti ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- b) gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2 TUF, emessi dalla Società, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o per i quali l’ammissione su tali sistemi è stata richiesta o autorizzata dall’emittente;
- c) gli strumenti finanziari, emessi dalla Società, negoziati su un OTF (*Organized Trading Facility*);
- d) gli strumenti finanziari, emessi dalla Società, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i *credit default swap* e i contratti finanziari differenziali.

² Informazioni relative ad un evento o ad una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia di un processo prolungato possono riguardare, ad esempio: (i) lo stato delle negoziazioni contrattuali; (ii) le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute; (iii) la possibilità di collocare strumenti finanziari; (iv) le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti; (v) le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari; (vi) la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso o cancellato da un indice (considerato 17 MAR). A titolo esemplificativo, nel caso di processi di fusione, anche tappe anteriori alla finalizzazione dell’operazione – quali ad esempio, la definizione di determinati elementi della stessa (es. determinazione del valore di concambio azionario; strutturazione e caratteristiche del progetto di fusione; etc.) ovvero il raggiungimento di uno stadio delle negoziazioni tale da ritenere probabile il buon esito del processo stesso – possono configurarsi quali Informazioni Privilegiate.

Ai fini di una corretta interpretazione della nozione di Informazione Privilegiata, la Società tiene in considerazione anche gli orientamenti pubblicati di volta in volta dalla Consob e da ESMA relativi agli elenchi (non esaustivi) delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere debbano essere oggetto di comunicazione al mercato, conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione Europea e nazionali, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini. Sarà cura della Società aggiornare periodicamente la presente Procedura e/o i soggetti interessati degli eventuali cambiamenti.

2.2 Mappatura dei Flussi Informativi

Le informazioni riservate relative alla Società, alle Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni, che possono, in un secondo momento, anche prossimo, diventare Informazioni Privilegiate, ma che non possono ancora essere qualificate come tali per l'assenza di uno o più requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1 (le “**Informazioni Rilevanti**”), devono in ogni caso essere trattate con la massima riservatezza e confidenzialità, nella puntuale osservanza della presente Procedura, della Normativa sugli Abusi di Mercato e delle altre disposizioni di legge e di regolamento vigenti. A tal fine, la Società individua e monitora i flussi di informazioni con riferimento ai quali ci si può ragionevolmente attendere che assumano natura di Informazione Privilegiata (di seguito “**Flussi Informativi Rilevanti**”).

Tra le Informazioni Privilegiate possono rientrare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in funzione della loro effettiva e concreta rilevanza e al ricorrere di tutti i requisiti stabiliti ai punti (i) e (ii) di cui sopra, le informazioni attinenti a: (i) piani di incentivazione del *management*; (ii) attività dei revisori; (iii) caratteristiche degli strumenti finanziari emessi; (iv) operazioni societarie straordinarie (quali operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, etc); (v) emissione di strumenti finanziari; (vi) ristrutturazioni e riorganizzazioni; (vii) operazioni su strumenti finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*; (viii) procedure concorsuali; (ix) contenziosi legali significativi; (x) revoca affidamenti bancari; (xi) svalutazioni/rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio; (xii) brevetti, licenze, diritti, etc; (xiii) insolvenze di importanti debitori; (xiv) distruzione o danneggiamento di beni non assicurati; (xv) acquisizione e/o cessione di *asset* strategici o significativi; (xvi) andamento della gestione; (xviii) ricevimento o annullamento di ordini importanti; (xix) ingresso in nuovi (o uscita da) mercati; (xx) modifica dei piani di investimento; (xxi) *policy* di distribuzione dei dividendi.

2.3 Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

La Società comunica al pubblico quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società secondo le modalità di cui alla sezione 7 della presente Procedura in adempimento agli obblighi previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e delle altre disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Qualora la Società o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunichi, nel normale esercizio della propria attività lavorativa, professionale o della propria funzione, Informazioni Privilegiate a terzi che non sono tenuti a obblighi di riservatezza di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale, la Società ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico, simultaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.

La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dell'articolo 8.2 della presente Procedura.

2.4 Destinatari

La Procedura si applica a tutti coloro che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate. Sono pertanto tenuti ad osservare la Procedura i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i dirigenti, i dipendenti della Società e delle società controllate dalla Società (le “**Società Controllate**”) e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore o per conto della Società e delle Società Controllate in forza dei rapporti

diversi dal rapporto di lavoro subordinato quali, ad esempio, rapporti di consulenza e collaborazione (i “Destinatari”).

La presente Procedura vale anche come istruzione e procedura alle Società Controllate, affinché esse forniscano tempestivamente e senza ritardo alla Società tutte le informazioni necessarie per il puntuale e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti a carico della Società dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

3. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE, DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

La gestione delle informazioni riservate concernenti la Società, delle informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate è rimessa alla responsabilità dell’*Investor Relations Manager* (il “**Soggetto Responsabile MAR**”). Il Soggetto Responsabile MAR agisce con l’eventuale supporto degli amministratori esecutivi e dei soggetti incaricati all’interno delle funzioni e strutture della Società di volta in volta interessate (le “**Funzioni Incaricate**”). Compete pertanto al Soggetto Responsabile MAR, con l’eventuale supporto delle Funzioni Incaricate, il compito di valutare la natura privilegiata delle informazioni riferite dalle Funzioni Incaricate o di cui viene altrimenti a conoscenza e, con il supporto e per il tramite delle Funzioni Incaricate, di adottare le misure necessarie per la loro comunicazione al pubblico in conformità alla Procedura, alla Normativa sugli Abusi di Mercato e alle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.

Il Soggetto Responsabile MAR, con il supporto delle altre Funzioni Incaricate di volta in volta eventualmente interessate, individua, traccia e monitora le Informazioni Rilevanti con le modalità ritenute di volta in volta più opportune.

Le Funzioni Incaricate e i responsabili di ciascuna funzione della Società e delle Società Controllate riferiscono tempestivamente al Soggetto Responsabile MAR ogni informazione a essi riferita o di cui vengano comunque a conoscenza che, secondo ragionevole apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo, possa a loro avviso qualificarsi come Informazione Rilevante o Informazione Privilegiata.

Qualora il Soggetto Responsabile MAR ritenga che non siano integrati tutti i requisiti caratterizzanti le Informazioni Privilegiate, ma di trovarsi comunque di fronte ad un’Informazione Rilevante provvede ad aprire una *RIL* come da art. 5.2 della presente Procedura ed incarica i responsabili delle Funzioni aziendali di volta in volta coinvolti di monitorare costantemente lo stato di evoluzione di detta informazione e di essere tempestivamente informato nel momento in cui si ritenga essere verificati i requisiti di qualificazione della natura privilegiata dell’informazione.

La valutazione definitiva sulla natura privilegiata di un’informazione è di competenza del Soggetto Responsabile MAR, di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Fermo restando quanto previsto dalla Procedura in relazione al trattamento delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti, qualunque informazione concernente la Società e/o le singole Società Controllate che, pur non potendosi qualificare quale Informazione Privilegiata o Informazione Rilevante, non sia tuttavia pubblicamente nota e che, per suo oggetto o sue caratteristiche, abbia comunque carattere riservato nei confronti di soggetti non vincolati da impegni di riservatezza in base alla normativa vigente ovvero in ragione di accordi contrattuali, deve essere trattata nel rispetto dei principi di riservatezza e di efficienza; tali informazioni non devono essere condivise con nessun soggetto, neppure all’interno dell’organizzazione aziendale, se non in quanto necessarie allo svolgimento delle sue funzioni, mansioni, incarichi.

4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE, DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Ciascun Destinatario è tenuto:

- a) a mantenere la segretezza circa le Informazioni Privilegiate, le Informazioni Rilevanti e le altre informazioni di carattere riservato e, pertanto, a non diffonderle né rivelarle a chiunque, al di fuori dai casi previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti;
- b) ad utilizzare le Informazioni Privilegiate, le Informazioni Rilevanti e le altre informazioni di carattere riservato esclusivamente nel corso dello svolgimento del proprio lavoro, della propria professione, della propria funzione o del proprio ufficio nel rispetto della presente Procedura, della normativa sugli Abusi di Mercato e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e, pertanto, a non utilizzarle, per alcun motivo, per ragioni diverse e, in particolare, ai fini personali, per il compimento di atti illeciti, ovvero in pregiudizio della Società o delle Società Controllate e, più in generale, del gruppo che fa capo alla Società;
- c) a trattare le Informazioni Privilegiate, le Informazioni Rilevanti e le altre informazioni di carattere riservato solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione possa svolgersi nel puntuale rispetto e senza violazione della Normativa sugli Abusi di Mercato e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni;
- d) a rispettare le disposizioni dettate dalla presente Procedura e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti per la comunicazione all'esterno dei documenti, delle Informazioni Privilegiate, delle Informazioni Rilevanti e delle altre informazioni di carattere riservato;
- e) a rispettare i divieti di abuso di Informazioni Privilegiate, di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato;
- f) a conservare e archiviare, ove di propria competenza, le informazioni con la massima attenzione, così da precluderne l'accesso ai soggetti non autorizzati;
- g) a comunicare all'esterno le informazioni solamente nel pieno rispetto della Procedura e comunque in conformità ai criteri di correttezza, trasparenza, veridicità e integrità delle informazioni rese.

L'accesso alle Informazioni Privilegiate, alle Informazioni Rilevanti e alle informazioni di carattere riservato da parte di soggetti esterni alla Società, alle Società Controllate e, più in generale al Gruppo (quali, ad esempio, consulenti legali, fiscali, contabili, agenzie di rating del credito) è consentito solo ed esclusivamente nei limiti previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e soltanto previa iscrizione negli appositi registri (si veda art. 5 della presente Procedura).

5. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (Insider List) E ALLE INFORMAZIONI RILEVANTI (RIL)

5.1 Insider List

La Società ha istituito, ai sensi dell'art. 18 della MAR, e mantiene costantemente aggiornato, un registro ("*Insider List*") con l'indicazione dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero dell'ufficio e delle funzioni ricoperte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate e che, per tale ragione, sono ricompresi nel novero dei Destinatari ai sensi dell'Articolo 2.4 e tenuti all'osservanza della Procedura.

In tale contesto, la Società ha istituito ed aggiorna l'*Insider List* in formato elettronico avvalendosi di un *provider* di servizi esterni, in modo tale da garantire in ogni momento la riservatezza delle informazioni, l'esattezza delle

stesse nonché l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione, la stampa e la trasmissione alle autorità competenti, ai sensi della Normativa, qualora ne facciano richiesta.

All'interno dell'*Insider List* si distinguono due sezioni distinte:

- i. Sezione Accessi Occasionali, divisa a sua volta in più sezioni, una per ciascuna Informazione Privilegiata. In ogni sezione sono iscritte solo le persone che hanno accesso alla singola Informazione Privilegiata;
- ii. Sezione Accessi Permanenti, in cui sono iscritte tutte le persone che, per la funzione svolta o per la posizione ricoperta all'interno della Società, hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate i cui dati non devono quindi essere riportati nei singoli progetti.

Ai fini della creazione e dell'aggiornamento dell'*Insider List*, il Soggetto Responsabile MAR cura la raccolta e la validazione delle informazioni da inserire nelle singole Sezioni Accessi Occasionali e nella Sezione Accessi Permanenti. I dati delle persone iscritte nell'*Insider List* sono forniti dalle persone stesse le quali restano responsabili della loro correttezza. Tali dati sono conservati dalla Società per i cinque anni successivi all'iscrizione o all'aggiornamento.

5.2 Iscrizione e cancellazione dall'*Insider List*

In conformità a quanto disposto dall'art. 18, terzo comma, dalla MAR, e del Regolamento di Esecuzione, le Sezioni Principali del Registro contengono le seguenti informazioni:

- a) data e ora di creazione della sezione, coincidente con la data e l'ora in cui è stata identificata l'Informazione Privilegiata;
- b) data e ora di registrazione di ogni soggetto iscritto;
- c) dati anagrafici di ogni soggetto iscritto (cognome, nome, codice fiscale, numero di telefono, società presso la quale o per conto di cui lavora, indirizzo di posta elettronica ovvero denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese in caso di persona giuridica). Laddove il soggetto iscritto sia una persona giuridica, un ente od un'associazione di professionisti, sono inseriti i dati delle persone fisiche aventi accesso all'Informazione Privilegiata;
- d) ragioni per il cui il soggetto è stato iscritto nell'*Insider List*;
- e) data, ora e ragioni degli eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute nella sezione;
- f) data e ora di cancellazione di una persona dal Registro.

Contestualmente all'iscrizione di una persona nell'*Insider List*, la Società provvede ad informarla per iscritto, tramite supporto elettronico:

- a) della sua iscrizione all'interno dell'*Insider List*;
- b) degli obblighi e divieti contenuti nella Normativa sugli Abusi di Mercato derivanti dall'accesso alle Informazioni Privilegiate della società;
- c) delle sanzioni in caso di illeciti derivanti dall'abuso delle Informazioni Privilegiate e manipolazione di mercato o nei casi di comunicazione illecita e diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

L'*Insider List* deve essere tempestivamente aggiornata:

- a) se cambia il motivo per cui una persona è inclusa in una singola sezione, incluso il caso in cui si debba spostare l'iscrizione di una persona in una differente sezione dell'*Insider List*;
- b) se una nuova persona ha accesso all'Informazione Privilegiata;
- c) se una persona iscritta all'interno di una specifica sezione non ha più accesso all'Informazione Privilegiata cui la sezione si riferisce.

Il Soggetto Responsabile MAR cura la cancellazione dei soggetti iscritti in una specifica sezione nel caso in cui

venga meno la ragione che ne ha determinato l'iscrizione, incluso il caso in cui, anche a seguito dell'attivazione della procedura di ritardo (si veda sez. 8) l'Informazione Privilegiata divenga di pubblico dominio o, in ogni caso, perda la sua natura privilegiata.

Il Soggetto Responsabile MAR informa per iscritto le persone registrate nelle singole sezioni degli eventuali aggiornamenti nonché della loro cancellazione dall'*Insider List*.

5.2 Relevant Information List (RIL)

La Società istituisce ed aggiorna internamente anche un registro contenente le persone che hanno accesso alle Informazioni Rilevanti ("*Relevant Information List*" o "RIL"). Tale Registro è volto ad assicurare la tracciabilità delle persone aventi accesso alle Informazioni Rilevanti che possano, in un secondo momento, divenire Informazioni Privilegiate. La RIL viene gestita internamente dalla Società e comprende una sezione per ciascuna Informazione Rilevante individuata a seguito della mappatura dei flussi informativi.

Ogni sezione della RIL contiene:

- a) data e ora di creazione della sezione, coincidente con la data e l'ora in cui è stata identificata l'Informazione Rilevante;
- b) data e ora di registrazione di ogni soggetto iscritto;
- c) dati anagrafici di ogni soggetto iscritto (cognome, nome, codice fiscale, numero di telefono, società presso la quale o per conto di cui lavora, indirizzo di posta elettronica ovvero denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese in caso di persona giuridica). Laddove il soggetto iscritto sia una persona giuridica, un ente od un'associazione di professionisti, sono inseriti i dati delle persone fisiche aventi accesso all'Informazione Rilevante;
- d) ragioni per il cui il soggetto è stato iscritto;
- e) data, ora e ragioni degli eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute nella sezione;
- f) data e ora di cancellazione di una persona dal Registro.

Nessuna comunicazione è dovuta ai soggetti aventi accesso alle Informazioni Rilevanti nel momento in cui vengono iscritti, cancellati o nel caso in cui loro registrazione venga aggiornata all'interno della RIL.

6. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA CIRCA LE INFORMAZIONI RISERVATE, LE INFORMAZIONI RILEVANTI E LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

6.1 Obblighi di riservatezza

La Società adotta misure idonee a mantenere la massima segretezza, confidenzialità e integrità delle informazioni riservate, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate prima della loro pubblicazione e nel caso in cui sia stata ritardata la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate in conformità alla Normativa sugli Abusi di Mercato e alla sez. 8 della presente Procedura.

Gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti, e i dipendenti sono tenuti a:

- a) mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
- b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nello svolgimento delle proprie funzioni;
- c) rispettare scrupolosamente la presente Procedura.

6.2 Misure di riservatezza

Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni riservate, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, la Società definisce e adotta una serie di misure (barriere) protettive delle informazioni sia verso

l'esterno che all'interno della Società stessa per prevenire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di persone oltre a quelle che vi accedono nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione.

Gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti e i dipendenti della Società devono inoltre informare tempestivamente il Soggetto Responsabile MAR di qualsiasi atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura, ivi compreso il caso di smarrimento di documenti relativi alle Informazioni Privilegiate.

6.3 Trasmissione a terzi di informazioni riservate

Qualora, per ragioni d'ufficio, debbano essere trasmesse informazioni riservate a soggetti terzi, gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti e i dipendenti dovranno accertarsi che questi ultimi siano tenuti per legge, per regolamento o per contratto al rispetto della più assoluta riservatezza dei dati ricevuti.

6.4 Istruzioni alle società controllate

La Società comunica alle Società Controllate le opportune disposizioni affinché sia garantito il rispetto al loro interno degli obblighi di riservatezza descritti nel presente paragrafo.

6.5 Dubbi

In caso di dubbi o necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione della Procedura, i Destinatari dovranno rivolgersi al proprio superiore o direttamente al Soggetto Responsabile MAR.

7. COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

7.1 Principi

Le Informazioni Privilegiate sono comunicate al mercato nel pieno ed assoluto rispetto dei principi di correttezza, chiarezza, trasparenza, tempestività e nella più ampia ed omogenea diffusione per garantire la parità di trattamento, la completezza, l'intelligibilità e la continuità dell'informazione.

A norma dell'art. 17 par.1 della MAR la Società comunica al mercato le Informazioni Privilegiate secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'informazione da parte del pubblico.

7.2 Predisposizione del comunicato e contenuto

Una bozza del Comunicato è predisposta dal Soggetto Responsabile MAR eventualmente sulla base delle informazioni fornite dalle funzioni aziendali coinvolte in ragione della natura delle Informazioni Privilegiate oggetto del Comunicato. Qualora il Comunicato abbia ad oggetto la diffusione dei dati contabili di periodo ed altre informazioni finanziarie di carattere consuntivo, il contenuto viene validato anche dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Ai fini di quanto sopra, sono osservate le disposizioni indicate nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 Giugno 2016, nel Regolamento Emittenti nonché adottate dalla società di gestione del mercato in materia di:

- a) contenuto minimo del Comunicato e modalità di rappresentazione delle informazioni in esso contenute con riferimento alle singole tipologie di Informazioni Privilegiate;
- b) modalità di comunicazione delle Informazioni al mercato da parte delle società quotate.

7.3 Modalità e tempistiche

La comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate avviene a cura del Soggetto Responsabile MAR

mediante la diffusione del Comunicato su apposito sistema autorizzato da Consob (SDIR). La diffusione del Comunicato, una volta finalizzato e validato dal Soggetto Responsabile MAR deve avvenire il prima possibile. Ogni Comunicato viene altresì pubblicato, entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, sul sito Web della Società.

Il Soggetto Responsabile MAR anticipa alla società di gestione del mercato e, ove occorra, anche a Consob, per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che la Società pubblichi un'Informazione Privilegiata di particolare rilievo mentre gli strumenti finanziari della stessa sono in fase di negoziazione in modo da consentire il tempestivo esercizio delle attività di vigilanza.

8. RITARDO NELLA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

8.1 Condizioni

Conformemente a quanto disposto dall'art. 17 par. 4 della MAR, la Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di una Informazione Privilegiata, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

8.2 Principale casistica

In base a quanto indicato dalla Consob e da ESMA, si può individuare la casistica di seguito illustrata (da intendersi in nessun caso come tassativa) per l'identificazione dei criteri di cui al par. 8.1 che precede. Resta inteso che, a prescindere dalla casistica riportata, la sussistenza delle condizioni per il ritardo è valutata in concreto di volta in volta.

8.2.a Legittimi interessi. Possono essere considerati "legittimi interessi" quelli emergenti nelle situazioni elencate di seguito (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- i. la Società sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico. Alcuni esempi delle suddette trattative possono riguardare quelle relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e scorpori, acquisti o cessioni di attività rilevanti o di rami di attività aziendali, ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- ii. la sostenibilità finanziaria dell'emittente risulta in serio ed imminente pericolo, sia pure non ricadente all'interno dell'ambito della legge fallimentare applicabile, e la comunicazione immediata al pubblico dell'Informazione Privilegiata pregiudicherebbe seriamente gli interessi degli azionisti esistenti e potenziali, compromettendo la conclusione delle trattative imbastite per garantire il risanamento finanziario della Società;
- iii. la Società ha sviluppato un prodotto e la comunicazione immediata al pubblico di tale informazione potrebbe compromettere i diritti di Proprietà Intellettuale della Società stessa;
- iv. la Società sta pianificando l'acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti in un'altra entità e la comunicazione di dette informazioni potrebbe compromettere l'attuazione di tale piano;
- v. un'operazione annunciata in precedenza è soggetta all'approvazione di un'autorità pubblica, e tale approvazione risulta subordinata al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi, laddove la comunicazione immediata al pubblico di detti requisiti possa influenzare la capacità della Società di soddisfarli e pregiudichi pertanto il successo finale dell'accordo o dell'operazione;

8.2.b Effetto di fuorviare il pubblico. Le situazioni nelle quali il ritardo nella comunicazione dell'Informazione

Privilegiata può indurre in errore il pubblico possono includere (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- i. l'Informazione Privilegiata è sostanzialmente differente dalla precedente dichiarazione pubblica dell'emittente in merito all'argomento a cui fa riferimento l'informazione;
- ii. l'Informazione riguarda la circostanza che gli obiettivi finanziari dell'emittente non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica;
- iii. l'Informazione Privilegiata è in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dall'emittente al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dall'emittente o con il consenso del medesimo.

8.2.c *Garantire la riservatezza.* La riservatezza è garantita mediante la definizione di misure protettive delle Informazioni Privilegiate adottate sia all'interno che verso l'esterno, per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di persone ulteriori rispetto a quelle che devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione. Relativamente alle misure di riservatezza si rinvia alla sezione 7 della presente Procedura.

Anche nel caso di un processo prolungato che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o a realizzare una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, laddove sussistano le condizioni elencate all'art. 8.1 che precede.

La decisione relativa al ritardo nella pubblicazione delle Informazioni Privilegiate spetta al Soggetto Responsabile MAR, insieme agli Amministratori Delegati della Società.

Laddove la Società, o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione comunichi, intenzionalmente o non intenzionalmente, l'Informazione Privilegiata a un terzo che non è vincolato da impegni di riservatezza, la Società deve dare integrale e tempestiva comunicazione al pubblico dell'informazione:

- simultaneamente alla comunicazione dell'Informazione Privilegiata al terzo, qualora questa sia stata intenzionale;
- senza indugio, qualora la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al terzo non sia stata intenzionale.

In tale contesto, il soggetto che si rende conto di aver probabilmente divulgato un'Informazione Privilegiata, deve darne immediatamente notizia al Soggetto Responsabile MAR che, laddove ritenga sussistente detta divulgazione, procederà alla diffusione al mercato.

La Società è comunque tenuta a rendere pubblica l'Informazione Privilegiata ove la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, ivi compresi i casi di "rumor" riferiti esplicitamente all'Informazione Privilegiata con accuratezza tale da indicare che la riservatezza di detta informazione non è più garantita.

9. PROCEDURA IN CASO DI RITARDO NELLA COMUNICAZIONE

Qualora, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della Procedura, venga deciso di ritardare la divulgazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, il Soggetto Responsabile MAR formalizza tale decisione su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

a) data e ora:

- della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
- dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;

b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili:

- dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e dell'individuazione della data della probabile diffusione;
- del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
- dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
- della comunicazione a Consob delle informazioni richieste in relazione alla decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;

c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste dall'art. 8.1 della Procedura e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo tra cui:

- barriere protettive delle informazioni sia all'interno della Società sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di persone ulteriori rispetto a coloro che devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
- delle modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

Nel momento in cui viene adottata la decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, i soggetti in possesso dell'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo, sono iscritti nell'*Insider List* secondo quanto previsto dall'art. 5.2 della presente Procedura.

Prima della diffusione dell'Informazione Privilegiata al pubblico, nessuna dichiarazione o Comunicato separato riguardante l'Informazione Privilegiata potrà essere rilasciato o diffuso da parte di esponenti aziendali di Digital Bros o delle Società Controllate.

In ogni caso, la divulgazione delle Informazioni Privilegiate dovrà essere effettuata secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle Informazioni Privilegiate mediante utilizzo del sistema di diffusione delle informazioni regolamentate adottato dalla Società, assicurando coerenza e comparabilità con le informazioni già rese note al pubblico, evitando il rischio di asimmetrie informative o il determinarsi di situazioni che possano comunque influire sul prezzo delle Azioni e degli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni. In nessun caso, la divulgazione di Informazioni Privilegiate deve essere coniugata con la commercializzazione delle attività della Società e del Gruppo.

La Società assicura il monitoraggio continuo, finché l'Informazione Privilegiata non sia pubblicata ovvero perda il proprio carattere Privilegiato ovvero vengano meno le condizioni che ne consentono il ritardo nella pubblicazione.

La Società predispone, nel momento dell'attivazione della procedura di ritardo, una bozza di Comunicato relativo all'Informazione Privilegiata ritardata e la mantiene aggiornata curando costantemente gli sviluppi dell'Informazione Privilegiata in modo che il Comunicato possa essere divulgato, senza indugio, qualora venga richiesto da Consob ovvero qualora i soggetti con accesso all'Informazione Privilegiata in oggetto non siano in grado di assicurarne la riservatezza.

A seguito della divulgazione dell'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo, la Società, tramite il Soggetto Responsabile MAR, notifica a Consob la circostanza che l'informazione appena pubblicata è stata oggetto di ritardo e fornisce nella notifica per iscritto la spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo nella comunicazione al pubblico specificando:

- a) l'identità della Società, con indicazione della ragione sociale completa;
- b) l'identità del notificante, con indicazione delle sue generalità e della sua posizione all'interno della Società
- c) gli estremi di contatto del notificante, con indicazione del numero di telefono e dell'indirizzo di posta elettronica professionali;
- d) l'identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella pubblicazione con indicazione di:
 - titolo del comunicato;
 - numero di riferimento se assegnato dal sistema usato per pubblicare le informazioni privilegiate;
 - data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- e) data e ora della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
- f) l'identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata.

La notifica a Consob non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato.

10. PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ'

Fermo restando il rispetto degli obblighi di diffusione al pubblico, le Informazioni Privilegiate sono pubblicate sul sito *internet* della Società, in lingua italiana e inglese, in ordine cronologico, indicando chiaramente la data e l'ora di divulgazione, e sono conservate per un periodo di cinque anni nella sezione "*Investor Relations*" (<https://www.digitalbros.com/investor/>). Il sito web della Società consente agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente. La pubblicazione delle informazioni, la tenuta e l'aggiornamento della sezione "*Investor Relations*" del sito internet sono curati dal Soggetto Responsabile MAR.

La Società pubblica e conserva sul proprio sito internet per un periodo di almeno cinque anni le informazioni privilegiate che ha reso note al pubblico ai sensi dell'art. 17 comma 1 della MAR.

10.1 Modalità e criteri di pubblicazione

Al fine di garantire una corretta informazione, il Soggetto Responsabile MAR, oltre ad assicurare il rispetto dei principi di veridicità, chiarezza e completezza, si impegna a:

- a) riportare i dati e le notizie nelle pagine del sito web della Società secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione che caratterizza la comunicazione finanziaria agli investitori, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;
- b) assicurare, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre quella italiana per la pubblicazione di talune notizie, che il contenuto sia il medesimo nelle due versioni, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze;
- c) diffondere, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito web;
- d) citare sempre la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborate da terzi;
- e) dare notizia, nei comunicati previsti dalla normativa applicabile, della eventuale pubblicazione sul sito web di documenti inerenti gli eventi riportati nei predetti comunicati, che non siano stati messi a disposizione del pubblico attraverso modalità di diffusione alternative;
- f) indicare, in relazione a documenti pubblicati sul sito web, se si tratti della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando comunque le modalità per il reperimento del formato originale;

- g) effettuare eventuali rinvii ad altri siti sulla base dei principi di correttezza e neutralità e in modo tale da consentire all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito si è posizionato;
- h) consentire una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionare l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori, fatte salve le normali misure di sicurezza.

11. ISTRUZIONI ALLE SOCIETA' CONTROLLATE

Al fine di consentire alla Società il rispetto degli adempimenti normativi in materia di Informazioni Privilegiate, le Società Controllate dovranno:

- a) adottare opportune disposizioni atte a garantire il rispetto degli obblighi di cui alla presente Procedura;
- b) individuare le informazioni riguardanti la propria società idonee ad assumere in un secondo momento natura privilegiata per la Società e comunicarle tempestivamente al Soggetto Responsabile unitamente ai nominativi ed ai dati identificativi delle persone aventi accesso a dette informazioni;
- c) mantenere un canale di comunicazione periodico con il Soggetto Responsabile cui inviare ogni ulteriore informazione e consentire le valutazioni di competenza dello stesso.

Il Soggetto Responsabile MAR provvede alla valutazione delle informazioni comunicate dalle Società Controllate e alla corretta applicazione della presente Procedura nel caso in cui tali informazioni siano idonee a qualificarsi come Informazioni Rilevanti ovvero Informazioni Privilegiate.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 6.4 della presente Procedura, le Società Controllate adottano misure di riservatezza circa le proprie informazioni riservate in linea e conformi con quelle adottate dalla Società.

12. OBBLIGHI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO E DEI DIRIGENTI

I componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle Società Controllate, i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti della Società che abbiano accesso a Informazioni Rilevanti, Informazioni Privilegiate e informazioni aziendali in genere e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società (i "Dirigenti") sono obbligati alla massima riservatezza in relazione alle informazioni ed ai documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, nonché sui contenuti delle discussioni che hanno luogo nell'ambito delle riunioni degli organi e dei comitati di cui essi sono parte o ai quali sono invitati a partecipare.

Per assicurare il pieno coordinamento e l'uniformità di indirizzo, nell'interesse del Gruppo, ogni rapporto tra i componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società e delle Società Controllate nonché dei Dirigenti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione, con gli analisti finanziari e con gli investitori istituzionali, che coinvolga notizie e informazioni (sia pur di carattere riservato e che non siano Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate) concernenti la Società e/o le Società Controllate, potrà avvenire solo d'intesa con il Soggetto Responsabile MAR nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente Procedura, dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti.

E' fatto comunque divieto ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle Società Controllate e ai Dirigenti di comunicare all'esterno ed ai soggetti terzi in genere informazioni o documenti riservati, Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate, la cui divulgazione può avvenire soltanto secondo le modalità e i termini previsti dalla Procedura, dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e regolamento pro tempore vigenti.

13. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

In caso di inosservanza delle disposizioni previste nella presente Procedura da parte dei Soggetti Obbligati, la Società provvederà ad adottare nei confronti dei responsabili i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (nel caso si tratti di dipendenti e dirigenti), nonché dalle disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti. In particolare, per quanto riguarda i dipendenti e i dirigenti, si applicheranno le disposizioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge, dalla contrattazione collettiva applicabile e/o dal regolamento interno; per quanto riguarda i collaboratori e/o consulenti esterni, si adotteranno le misure previste nelle lettere di incarico o nei diversi rapporti contrattuali in essere.

Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, la Società dovesse incorrere in sanzioni previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, la Società provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili delle violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

14. VALIDITA'

Le disposizioni della presente Procedura entrano in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione

15. DIFFUSIONE

La presente Procedura viene pubblicata sul sito web della Società nella sezione *Procedure*.

16. DISPOSIZIONI FINALI

Il Presidente e gli Amministratori Delegati sono autorizzati ad apportare alla Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di mutamenti legislativi o regolamentari ovvero a seguito di modifiche organizzative della Società o del Gruppo Digital Bros sottoponendo poi la Procedura alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Il Soggetto Responsabile MAR provvede a monitorare l'applicazione della presente Procedura, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie e/o opportune.

La Società provvederà ad informare per iscritto i Soggetti Obbligati delle modifiche e/o integrazioni apportate alla presente Procedura.